

OGGI VIENE AFFISSIONE IL MANIFESTO DEL COMUNE

Entro il 20 di questo mese le denunce per le tasse e le imposte comunali

In via del Teatro di Marcello funziona un ufficio informazioni Le imposte, tasse e contributi previsti - Il ritiro dei moduli

Oggi viene affissonato, a cura del Comune, un manifesto che ricorda ai contribuenti romani l'obbligo di provvedere entro il 20 settembre alle denunce relative al pagamento delle diverse imposte, tasse e contributi comunali per l'anno 1960.

Per agevolare i contribuenti e per chiarire ogni incertezza d'interpretazione delle norme di legge, è stato predisposto il funzionamento di un apposito ufficio informazioni presso la sede della Ripartizione III (Tributi ed Imposte), via del Teatro di Marcello, 50. Il pubblico può accedere liberamente a tale ufficio, nelle normali ore di apertura, per chiedere ai funzionari addetti ogni necessaria spiegazione e assistenza nella compilazione delle denunce.

Le denunce riguardano l'imposta di famiglia per tutti coloro che hanno dimora abituale in Roma, anche se non iscritti nel registro di popolazione. Tale imposta riguarda anche le persone sole ancora conviventi con altre che non siano parenti né affini; la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, per coloro che comunque oppone occupati locali, a qualsiasi uso, adattamento o terreno del Comune; l'imposta sul valore locativo, per coloro che non avendo nel Comune di Roma la dimora abituale, non possono essere assoggettati alla imposta di famiglia, ma tengano a propria disposizione nel territorio del Comune stessa casa di abitazione composta di più unità, sia pure di proprietà di altri, il contributo di fognatura, per i proprietari degli immobili — non ancora assoggettati alla imposta erariale sui fabbricati — che, direttamente o indirettamente, immettano nella fognatura pubblica materia di rifiuto; l'imposta sui domestici; l'imposta sui pianoforte (tali due imposte sono soltanto coloro che non sono assoggettati nel Comune di Roma all'imposta di famiglia e siano tenuti, invece, a corrispondere l'imposta sul valore locativo); l'imposta di patente; l'imposta sui bilanci; l'imposta di ricchezza, imposta sulle macchine da scrivere e spessori; l'imposta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ivi compresi gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo stradale); l'imposta sulle insegnze.

All'obbligo della denuncia sono tenuti tutti coloro che a norma di legge sono soggetti al pagamento della imposta di famiglia, del contributo di fognatura, del contributo di fognatura e di altri due imposte già esistenti del Comune; essi debbono portare prima la relativa denuncia entro il termine del 20 settembre 1959.

In particolare, l'obbligo sudetto compete a chi non abbia mai presentato alcuna denuncia, a chi, pur essendo in regola con la denuncia e con l'iscrizione nei ruoli dei tributi comunali, abbia subito variazioni nei tessibili, alle forme demografiche, accertate d'ufficio, ed a chi, avendo ricorso contro accertamenti precedenti, ai sensi dell'art. 46 della legge 2 luglio 1952, numero 703, abbia imponibili e tassabili non più corrispondenti a quelli dichiarati nel ris-

corso. Il manifesto precisa, inoltre, che, ai fini della imposta di tasse sui cani, i cani stessi devono essere denunciati entro il 15 gennaio, data del loro possesso. I possessori dei cani da caccia, per usufruire della particolare tariffa, sono tenuti ad esibire, per il visto, alla III Ripartizione (Tributi e Imposte di Consumo) la licenza di caccia entro il 31 ottobre 1959. La piantina del canile, lavorata col collare dell'animale, dovrà essere ritirata presso la Ripartizione previa esibizione della ricevuta di pagamento della prima tassa dell'imposta.

E' noto che particolari agevolazioni di legge sono previste per le famiglie numerose. I rispettivi capi-famiglia debbono presentare domanda

RADIO
e
TELEVISIONE

RADIO

PROGRAMMA NAZIONALE

PROGRAMMA NAZIONALE